



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro e Previdenza

composto dai Sigg. Magistrati:

dott.ssa Vittoria	Di Sario	Presidente
dott. Vincenzo	Selmi	Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo	Cervelli	Consigliere

all'esito dell'udienza del 29.2.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1104 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente

TRA

FORTE MAURIZIO rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosanna Niglio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Alessandria 174

-APPELLANTE -

E

I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale, dall'avv. Maria Carla Attanasio ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto

-APPELLATO-

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9192/2021 pubblicata in data 8/11/2021

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma - Giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da Forte Maurizio al fine di ottenere la condanna dell'Inps al pagamento in suo favore del risarcimento del danno derivato dal ritardo subito nel pagamento dei ratei della



pensione di vecchiaia liquidata in data 2/5/2017 con decorrenza dal 1/2/2017, con primo rateo erogato nel mese di giugno del 2017 ma con pagamento delle mensilità pregresse (da febbraio a maggio 2017 per l'importo lordo di € 17.705,88) avvenuto solo nel mese di aprile del successivo anno 2018.

Avverso tale sentenza Forte Maurizio ha proposto appello fondato su un unico e articolato motivo

L'Inps si è costituito in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.

All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.

Forte Maurizio aveva agito in giudizio, in riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza per materia, con ordinanza in data 5/3/2020, da parte del Giudice di Pace di Roma, originariamente adito, rivendicando il proprio diritto al risarcimento del danno asseritamente subito a seguito della condotta tenuta nei suoi confronti dall'Inps.

Allegava di avere presentato nel mese di gennaio 2017 domanda di pensione anticipata provvedendo quello stesso mese al versamento del saldo delle rate rimanenti per il riscatto della laurea per un importo di € 86.522,81.

Allegava che la suddetta pensione (cat. VO n. 12987668) gli era stata liquidata con comunicazione del 2/5/2017 e decorrenza dal 1/2/2017 ma che mentre il primo rateo di pensione era stato erogato in data 1/6/2017 il pagamento delle mensilità pregresse (da febbraio a maggio 2017 per l'importo lordo di € 17.705,88 procedendo altresì a conguaglio Irpef per complessivi € 4.276,55) era stato effettuato dall'Inps, nonostante il sollecito effettuato dall'odierno appellante, solo nel mese di aprile 2018.

Allegava infatti che il pagamento delle mensilità pregresse era rimasto sospeso in presenza di un contenzioso pendente presso l'INPS e relativo ad una pregressa liquidazione dell'indennità di mobilità n. 6153732100004 (2016/400030).

Lamentava di avere subito, a seguito del ritardo nella liquidazione delle competenze arretrate in quanto avvenuta nell'anno successivo alla maturazione del relativo credito con conseguente assoggettabilità delle somme erogate a tale titolo al regime della tassazione separata, un danno di natura fiscale consistito nella impossibilità di dedurre fiscalmente, relativamente al reddito percepito nell'anno di imposta 2017, gli oneri deducibili derivanti dalle somme versate a titolo di riscatto di laurea, danno quantificato in ricorso in € 4.276,55 importo corrispondente a quello detratto a titolo di tassazione separata dall'Inps al momento della erogazione delle competenze arretrate.

Allegava in particolare che dalla dichiarazione dei redditi 2018, riferibile all'anno 2017, era risultato un reddito complessivo, per attività di lavoro autonomo e reddito da pensione e mobilità, di € 61.724 nonché un importo a titolo di oneri deducibili pari a € 86.523 per riscatto della laurea e che, in caso di pagamento degli arretrati dei ratei di pensione in quello stesso anno 2017 il reddito complessivo sarebbe stato invece di € 79.429,88, sempre inferiore all'importo deducibile di € 86.523 con danno quantificabile nell'importo di € 4.276,55, pari quest'ultimo



alla perdita del credito d'imposta derivato dal pagamento della somma nell'anno 2018 come da conteggi riportati nell'atto introduttivo.

Il corretto pagamento degli arretrati nell'anno 2017 avrebbe dunque permesso all'odierno appellante di beneficiare della presenza di tale onere deducibile per recuperare integralmente le trattenute applicare sugli arretrati ossia il 23 % pari ad € 4.276,55 (Irpef + addizionali).

Il Tribunale rigettava il ricorso.

Premesso come il diritto al risarcimento del danno rivendicato dall'odierno appellante presupponesse un comportamento antigiuridico dell'ente e in particolare il dolo e la colpa di quest'ultimo rilevava come l'odierno appellante non avesse neppure dedotto la sussistenza del predetto elemento soggettivo e come non fosse stato tempestivamente contestato quanto allegato a tale proposito dall'Inps in ordine alla necessità di accertare la compatibilità tra la pensione di anzianità richiesta dall'odierno appellante e l'anticipazione della mobilità a quest'ultimo erogata (con particolare riferimento all'art. 7, comma 3, l. 223/1991) con conseguente necessità di acquisire gli opportuni pareri delle competenti articolazioni interne dell'ente previdenziale.

Con un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per carenza di allegazioni sull'imputabilità del ritardo a dolo o a colpa dell'Inps.

Ribadisce come il ritardo nel pagamento degli arretrati ed il conseguente danno fiscale fosse imputabile esclusivamente all'INPS evidenziando come le motivazioni addotte da tale ente, mai comunicate all'appellante, fossero in contrasto con lo stesso provvedimento di liquidazione della pensione, emesso all'esito di una attività istruttoria effettuata dall'ente stesso e conclusasi con la liquidazione della prestazione senza che la mancata erogazione degli arretrati potesse essere quindi riconducibile alle necessità di verifica di eventuali elementi ostativi all'erogazione degli stessi evidenziando altresì di avere comunque ottenuto parere favorevole in ordine alla compatibilità tra anticipazione della mobilità e pensione di vecchiaia.

Il motivo è infondato.

Si osserva che l'art. 2 bis l. 241/1990 dispone, al comma 1, in tema di risarcimento del danno per ritardo della pubblica amministrazione, che " Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ”.

Alla stregua di tale disciplina risulta certamente condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza, ai fini della risarcibilità del ritardo addebitato all'amministrazione, di un onere da parte dell'assicurato di allegare e dimostrare l'avvenuta inosservanza dolosa o colposa di un termine di conclusione del procedimento specificamente individuabile.



Trattasi di condizioni che, essendo attinenti ad elementi costitutivi del diritto fatto valere, devono necessariamente essere oggetto di specifiche allegazioni sin dal ricorso di primo grado e che non possono essere effettuate per la prima volta nella presente fase di impugnazione.

Il giudice di prime cure aveva rilevato, a tale proposito, come “il ristoro presuppone un comportamento antigiuridico dell’Ente e in particolare il dolo e la colpa di quest’ultimo” e come, nel caso di specie, l’odierno appellante neppure avesse “dedotto il dolo o la colpa dell’Inps, il quale, invero, costituendosi ha evidenziato che il ritardo della corresponsione delle somme arretrate dovute all’odierno ricorrente era stato dovuto al bisogno di accertare la compatibilità tra la pensione di anzianità e l’anticipazione della mobilità con particolare riferimento all’art. 7, comma 3, della Legge n. 223 del 1991 con conseguente necessità di acquisire opportuni pareri dalle competenti articolazioni interne dell’Ente previdenziale: in tale situazione, non avendo il ricorrente dedotto nè provato alcun profilo di responsabilità dell’INPS a titolo di dolo o colpa, né avendo tempestivamente contestato (ex art. 115 c.p.c.) le spiegazioni fornite dall’Istituto previdenziale, la domanda di risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli compensati con la corresponsione degli interessi legali, non può trovare accoglimento”.

Trattasi di motivazione che il Collegio ritiene meritevole di conferma e con cui l’odierno appellante, sostanzialmente, non si confronta in modo idoneo.

Nel presente caso di specie, infatti, il ricorrente, in assenza di qualsiasi deduzione in ordine al termine che si assume essere stato violato (con particolare riferimento alla materiale erogazione delle somme dovute a titolo di mensilità pregresse), si era limitato, con l’atto introduttivo del giudizio (atto di citazione innanzi al Giudice di Pace trascritto nel ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Roma) a rivendicare ragioni di danno quale mera conseguenza del preteso ritardo dell’Inps nella liquidazione delle mensilità pregresse, senza dedurre specificamente in ordine alla sussistenza in relazione ad esso di una situazione di colpa o dolo, allegando egli stesso anzi, la sussistenza di un contenzioso relativo alla compatibilità della indennità di mobilità percepita con la prestazione richiesta, contenzioso che, si osserva, rendeva verosimile la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori (per il tramite delle articolazioni interne dell’istituto) e che, in assenza di specifiche ed idonee allegazioni in senso contrario, non consente di ritenere non giustificabili i tempi (di per sè non abnormi) intercorsi per il materiale pagamento degli arretrati dovuti.

Trattasi, è opportuno osservare, di attività di accertamento che, contrariamente a quanto prospettato dall’appellante, ben poteva essere svolta anche nella fase successiva alla liquidazione e alla erogazione del primo rateo di pensione provvedimento quest’ultimo che, così come espressamente indicato nel suddetto provvedimento di liquidazione, era stato effettuato in via provvisoria come l’avvertenza che “Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso” (cfr. provvedimento di liquidazione del 2/5/2017 prodotto in atti).



Trattasi di situazione soggettiva che non può quindi ritenersi, alla stregua delle allegazioni fornite con il ricorso di primo grado e così come ritenuto dal Tribunale, oggetto di idonee allegazioni.

Alla stregua di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.

La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 962.

Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Roma, 29.2.2024

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Vincenzo Selmi

LA PRESIDENTE

d.ssa Vittoria Di Sario

